



**REGOLAMENTO
PER LA RACCOLTA E
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**



CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Scopo
-------------------	--------------

1. Il presente regolamento (in seguito Regolamento) disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale. Determina inoltre i tipi e le modalità di raccolta dei differenti rifiuti prodotti nel Comune, mirando ad uno smaltimento sopportabile, sia dal punto di vista ecologico sia da quello economico.
2. I vari servizi e strutture sono organizzati/istituiti ad esclusivo favore degli abitanti, degli enti e delle attività economiche, con o senza scopo di lucro, in seguito definita come azienda, con sede operativa sul territorio giurisdizionale del Comune di Arbedo-Castione. Il deposito di rifiuti sul territorio comunale è pertanto vietato a coloro che non rientrano nella cerchia summenzionate.
3. La consegna dei rifiuti è obbligatoria.

Articolo 2	Base legale
-------------------	--------------------

1. Il Regolamento ha la sua base legale nella Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché sulla valorizzazione delle materie prime contenute nei rifiuti.
2. Nell'allegato 3 sono elencate le norme legali di riferimento.

Articolo 3	Compiti del Comune
-------------------	---------------------------

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze nella gestione dei rifiuti, può avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici e privati.
2. Il Comune fa parte del Consorzio raccolta rifiuti nord Bellinzona (CRRNB).
3. Il Municipio, in accordo con tale Consorzio, determina le modalità ed i luoghi di raccolta dei vari tipi di scarto, quest'ultimi che sono in genere situati su proprietà pubbliche. Eccezionalmente il servizio può essere esteso anche su proprietà private, in particolare quando siano date le premesse tecniche di manovra dei mezzi impiegati e d'economicità del servizio.
4. Per i rifiuti urbani che non rientrano nella categoria di quelli combustibili, consegnabili negli appositi imballaggi autorizzati, il Comune realizza e gestisce almeno un centro di raccolta/consegna comunale. Egli può inoltre istituire altri punti di raccolta in particolare per gli scarti riciclabili come pure organizzare giornate di raccolta speciali.
5. Il Municipio promuove e favorisce tutte le iniziative intese a sensibilizzare l'utenza e la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità.



Articolo 4	Applicazione
-------------------	---------------------

1. Il Regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio.

CAPITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

A - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5	Categorie di rifiuti
-------------------	-----------------------------

1. Il Regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili. L'allegato 1 del Regolamento stabilisce in modo dettagliato le citate categorie di rifiuti.
2. Quali **rifiuti urbani** sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche e quelli, a questi paragonabili in quanto a composizione, provenienti da aziende quali attività di servizio, commerciali, artigianali, industriali ecc.. Essi si suddividono in rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente, ed in rifiuti urbani combustibili, non riciclabili. Sono inoltre denominati rifiuti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nelle postazioni di raccolta dei rifiuti riciclabili.
3. Quali **altri rifiuti** sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/dai detentori.
4. Quali **rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif). Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali, ecc..
5. Sono **rifiuti edili** tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti riciclabili e non riciclabili (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche), nonché ogni altro rifiuto causato da lavori di costruzione e/o demolizione.

Articolo 6	Obblighi della popolazione
-------------------	-----------------------------------

1. Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare e/o contenere la produzione di rifiuti.
2. Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del Regolamento, dello statuto e dei regolamenti del CRRNB, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.



Articolo 7	Divieti
-------------------	----------------

1. È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
2. È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
3. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
4. Nei recipienti per rifiuti posati dal municipio, sul territorio comunale, per le necessità d'uso occasionale da parte di passanti, è vietato depositare rifiuti domestici e ogni altro tipo di spazzatura paragonabile.
5. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Articolo 8	Comportamento del Comune
-------------------	---------------------------------

1. Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
2. Esso promuove il ricupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.
3. Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengono smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili siano compostati.

B - POSTI DI RACCOLTA (pianificazione, progettazione ed esecuzione)

Articolo 9	Posti di raccolta del Comune
-------------------	-------------------------------------

1. Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti, sono stabilite dal Municipio.
2. Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali, dei Regolamenti editi dal CRRNB, delle prescrizioni cantonali in materia di igiene e delle prescrizioni federali in materia di inquinamento fonico.

Articolo 10	Posti di raccolta privati
--------------------	----------------------------------

1. La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni emanate dal Comune o dal CRRNB.



2. Per le costruzioni su grandi superfici, complessi di case con accesso comune, stabili d'abitazione con 6 o più appartamenti, aziende (ad esempio: negozi, industrie, centri commerciali, alberghi, ecc.) è fatto obbligo al costruttore di dotarsi di contenitori e mettere a disposizione terreno privato atto ad ospitarli, secondo le disposizioni del municipio, ed in modo tale da garantire il deposito dei rifiuti prodotti tra un giro di vuotatura ed il successivo.
3. L'autorità edilizia ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
4. In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
5. Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di un'appropriata partecipazione alle spese, per quanto ciò sia esigibile dalla proprietaria rispettivamente dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.

Articolo 11	Allestimento
--------------------	---------------------

1. I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. In ogni periodo devono essere raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
2. Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. Il Municipio può in particolare prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

Articolo 12	Manutenzione e rinnovo
--------------------	-------------------------------

1. I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.
2. I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le misure necessarie al ristabilimento della conformità.

C – ESERCIZIO DI RACCOLTA

Articolo 13	Accettazione di rifiuti
--------------------	--------------------------------

1. Il Comune, in collaborazione con il CRRNB, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati l'art. 30 cpv. 3, l'accettazione di rifiuti per opera del CRRNB e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
2. Il Municipio, riservate le disposizioni del CRRNB, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato.



3. L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni del CRRNB, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.
4. Il servizio di raccolta può essere sospeso in casi di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.
5. I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati, perché non conformi alle disposizioni, devono essere ritirati entro le 19.00 dello stesso giorno da coloro che li produssero

Articolo 14	Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani
--------------------	--

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio, computer, ecc.;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi, aspirapolvere, ecc.;
 - gli attrezzi elettrici come trapani, seghe, smeriglie, ecc.;
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, ecc.;
 - i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
 - autoveicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi, fanghi, ecc.;
 - cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
 - sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.
2. Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

Articolo 15	Diritti sui rifiuti
--------------------	----------------------------

1. Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, tutti i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente al CRRNB.
2. Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Articolo 16	Obbligo di utilizzazione
--------------------	---------------------------------

1. L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
2. Tutte le economie domestiche e tutte le attività economiche sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il Regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
3. In casi particolari il Municipio, in accordo con il CRRNB, può autorizzare raccolte private.



Articolo 17 Piano di raccolta dei rifiuti

Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani definito dal CRRNB.

Articolo 18 Rifiuti urbani riciclabili

1. I detentori devono conservare separatamente i rifiuti urbani riciclabili.
2. Gli altri rifiuti urbani raccolti separatamente devono essere consegnati ai posti di raccolta e nelle modalità di consegna designati dal Municipio o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
3. Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune veglia sullo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle aziende di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con il CRRNB.

Articolo 19 Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

1. I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle attività economiche devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta negli appositi sacchi ufficiali per rifiuti designati dal CRRNB.
2. Il Municipio stabilisce quali attività economiche, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati.
3. Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CRRNB. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Articolo 20 Rifiuti ingombranti

I rifiuti urbani ingombranti che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili, devono essere consegnati al/i punto/i di consegna decisi dal Municipio, suddivisi nei diversi genere e ragionevolmente ridotti nel loro volume/ingombro, sulla base delle indicazioni emanate dal Municipio in accordo con il CRRNB.

Articolo 21 Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
2. Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende che non possono essere restituite, siano consegnate ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con il CRRNB. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.



3. Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da aziende di servizio, commerciali, industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Articolo 22	Rifiuti edili
--------------------	----------------------

1. I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
2. I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
3. Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti rispettivamente in un deposito per materiale autorizzati.
4. Il Municipio assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni siano rispettate.

D - IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 23	Impianti del Comune
--------------------	----------------------------

1. In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con il CRRNB, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi o centri di raccolta, discariche per materiali inerti, ecc..
2. La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.
3. Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Articolo 24	Impianti privati di compostaggio
--------------------	---

1. I rifiuti adatti al compostaggio devono essere compostati dai detentori stessi, nella propria proprietà privata (giardino, aia o nel quartiere) o, se ciò non è possibile, portati nell'impianto di compostaggio gestito dal Comune.
2. Le aziende agricole e le attività agricole accessorie di una certa rilevanza, sono tenute a realizzare e gestire un proprio impianto per il compostaggio degli scarti provenienti dalla loro attività.



CAPITOLO III - FINANZIAMENTO

A PRINCIPIO

Articolo 25	Spese del Comune
--------------------	-------------------------

1. Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco o similare).
2. L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del Regolamento e ordinanze emanate dal Municipio, e dello Statuto e relative disposizioni d'attuazione del CRRNB.
3. Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CRRNB.

Articolo 26	Impianti privati
--------------------	-------------------------

1. Il finanziamento dei posti di raccolta e di riciclaggio non appartenenti al Comune compete ai privati.
2. Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di compostaggio che, su disposizione dell'autorità edilizia, devono essere sistemati rispettivamente utilizzati in comune.

B TASSE SUI RIFIUTI

1 Tassa Base

Articolo 27	Obbligo della tassa, imposizione
--------------------	---

1. Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le aziende ed Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, sono soggetti ad una tassa base annua.
2. Il Municipio, mediante ordinanza, ne stabilisce annualmente l'ammontare, considerando le spese presumibili da coprire.
3. Gli importi minimi e massimi per categoria di produttore sono riportati nel tariffario (allegato 2).



Articolo 28	Esigibilità e riscossione
--------------------	----------------------------------

1. La tassa base diventa esigibile nel corso di ogni anno civile. Se durante l'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
2. Le fatture e le decisioni sono inviate direttamente alle persone e ai commerci interessati. Contro le stesse è dato reclamo al Municipio nel termine perentorio di 15 giorni dalla data d'intimazione.
3. La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. In caso di pagamento ritardato il dovuto matura un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.
4. Tutte le tasse prescritte dal Regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento e 28 della relativa Legge cantonale d'applicazione.

2 Tassa proporzionale alla quantità

Articolo 29	Principio
--------------------	------------------

1. Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti, la tassa proporzionale alla quantità è riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi), braccialetti e/o sigilli per contenitori, designati dal CRRNB.
2. Vanno utilizzati esclusivamente i suddetti mezzi definiti dal CRRNB. I braccialetti ed i sigilli per contenitori devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non autorizzati e i contenitori senza braccialetti e/o sigilli autorizzati non vengono né raccolti né svuotati.
3. Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CRRNB, secondo le aliquote stabilite dai propri regolamenti e/o tariffari.
4. Il Comune può prevedere tasse proporzionali alla quantità per i rifiuti raccolti e non finanziati dalle tasse decise dal CRRNB. Per analogia, valgono gli stessi principi esposti ai capoversi precedenti.
5. La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili è incassata dal CRRNB e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.

Articolo 30	Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende
--------------------	--

1. Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del CRRNB.
2. L'entità della tassa supplementare è determinata dal Municipio in modo da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune e nei limiti fissati nel tariffario (allegato 2).



3. Al posto di versare la tassa supplementare le aziende possono provvedere esse stesse allo smaltimento di rifiuti raccolti separatamente, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge ed autorizzato dal Municipio.

Articolo 31	Tasse per prestazioni di servizio particolari
--------------------	--

1. Per prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che le hanno richieste.
2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.
3. L'entità di queste tasse è determinata dal Municipio, in modo da coprire le spese e nei limiti fissati nel tariffario (allegato 2).

C RIMEDI LEGALI

Articolo 32	Opposizione
--------------------	--------------------

Le opposizioni sollevate contro l'imposizione di tasse basate sul Regolamento devono essere inoltrate al Comune per iscritto e vanno motivate, entro 15 giorni dall'intimazione della fattura.

CAPITOLO I V - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33	Esecuzione
--------------------	-------------------

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del Regolamento nonché delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze del CRRNB.
2. Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.
3. All'occorrenza il Municipio può ricorrere a servizi e/o consulenti esterni.

Articolo 34	Disposizioni penali
--------------------	----------------------------

1. Le infrazioni commesse contro il Regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.- se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti.
2. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del Regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni del Municipio valgono le disposizioni penali in concreto applicabili.



Articolo 35	Entrata in vigore
--------------------	--------------------------

1. Il Regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale.
2. Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del Regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate. Le tasse sui rifiuti sono riscosse a decorrere dal 1. gennaio 2007.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del 10 febbraio 1992 e relative modifiche.

Approvato dal Municipio con risoluzione N. 1190 del 9 ottobre 2006.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO: IL SEGRETARIO:

Renzo Bollini

Igeo Giudotti

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 dicembre 2006.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI ARBEDO-CASTIONE
IL PRESIDENTE: IL SEGRETARIO:

Federico Mari

Igeo Guidotti

Approvato dalla Sezione enti locali il 30 marzo 2007.



ALLEGATO 1 - Categorie di rifiuti

A) Rifiuti urbani

Sono i rifiuti provenienti dalle economie domestiche nonché quelli provenienti da aziende quali attività di servizio, commerciali, artigianali, industriali ecc. paragonabili per analogia ai primi sia per quantità sia per composizione (ad esempio: rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche, ecc.).

Essi si suddividono in:

A1) Rifiuti urbani riciclabili

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al **compostaggio privato**
 - rifiuti di cucina da frutta e verdura e scorze di agrumi in piccole quantità;
 - fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta);
 - residui di cibo in piccole quantità e gusci d'uovo;
 - piante d'appartamento, mazzi di fiori, fogliame;
 - erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili;
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiera per gatti);

Il compostaggio privato deve essere eseguito in luogo adatto e seguendo alcune regole basilari per ottenere un composto di buona qualità, senza la creazione di prodotti secondari (per esempio, odori indesiderati) o sostanze di scarto.

- rifiuti vegetali adatti al compostaggio provenienti da giardini e colture
 - scarti di potatura d'alberi da frutta, vite o arbusti ornamentali;
 - erba, fiori, arbusti e siepi da taglio;
 - fogliame, rami, piante o ogni altro scarto di natura vegetale;
- vetro;
- PET;
- carta e cartone;
- scarti ferrosi quali: alluminio, latta bianca e altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport);
- materiali tessili e scarpe ancora utilizzabili;
- pneumatici;
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra);
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere);
- ogni altro scarto per cui è prevista una raccolta separata in quanto riciclabile;



A2) Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

Ne fanno ad esempio parte i seguenti rifiuti, per quanto non siano raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite;
- ossa e scarti di macellazione;
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli;
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere;
- strame per piccoli animali, piume, peli, capelli;
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone;
- lampadine elettriche, campane di vetro;
- stivali, scarpe inutilizzabili, guanti e borse;
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori, ecc.);
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata in quanto sudici;

A3) Ingombranti

Sono definiti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili, quali:

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.);
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.);
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci d'ogni genere, ecc.);
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica ecc.).

B) Altri rifiuti

I rifiuti provenienti da aziende quali attività di servizio, commerciali, artigianali, industriali ecc. che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga ai rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto dall'industria edilizia ecc..

C) Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali e soggetti a controllo i rifiuti elencati nell'allegato 3 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005. Rifiuti speciali in piccole quantità possono provenire anche dalle economie domestiche. Fanno parte dei rifiuti speciali le seguenti categorie di rifiuti:

- 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti;
- 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi;
- 3 Rifiuti liquidi, oleosi;
- 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa;
- 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e dal trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) (ad es. rifiuti di oli grassi commestibili, rifiuti di separatori di grasso);
- 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici;



- 7 Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento;
- 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica;
- 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici;
- 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici;
- 11 Residui della depurazione delle acque di scarico e del trattamento delle acque;
- 12 Materiali e apparecchi sporchi (ad es. terra intrisa di prodotti petroliferi);
- 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati (ad es. tubi luminescenti e lampade a vapore metallico, residui contenenti mercurio allo stato metallitico, pile e accumulatori usati di ogni genere, residui di antiparassitari, prodotti fitosanitari, compresi diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante, determinati resti di prodotti per il trattamento del legno, resti di sostanze chimiche, medicinali scaduti);
- 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade.

D) Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato);
- rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro);
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche recuperabili, fibrocemento, eternit, lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste);
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche);



ALLEGATO 2 - Tariffario

In virtù degli articoli 27, 29, 30 e 31 del Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti nonché di ogni altra norma in concreto applicabile, per il finanziamento del servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti sono riscosse le seguenti tasse.

1. TASSA BASE ANNUALE (ART. 27)

Cat	Descrizione		Precisazioni	tassa minima	Tassa massima
CAT 1	ECONOMIE DOMESTICHE		Tenuto conto del periodo di residenza		
Cat 1°	Economie domestiche persone sole			0.00	50.00
Cat 1B	Economie domestiche nuclei famigliari			0.00	100.00
Cat 1C	Residenze secondarie per non residenti		In montagna considerare al 50%	0.00	100.00
CAT 2	ESERCIZI PUBBLICI		Tenuto conto del periodo d'apertura		
Cat 2°	Bar e grotti senza possibilità di pasti		per posti secondo la patente (all'esterno considerare al 50%)	1.00	10.00
Cat 2B	Ristoranti, pizzerie, grotti		per posti secondo la patente (all'esterno considerare al 50%)	2.00	20.00
Cat 2C	Campeggi		Per pernottamento	1.00	10.00
Cat 2D	Motel e Alberghi		Per pernottamento	2.00	20.00
CAT 3	AZIENDE, COMMERCII, ECC.		Tenuto conto del periodo d'apertura e grado d'occupazione e del personale occupato		
Cat 3°	Piccole aziende (fino a 40 mq di superficie)	1 2 3 4	1 persona da 2 a 3 persone da 4 a 6 persone oltre 7 persone	40.00 100.00 150.00 200.00	125.00 275.00 350.00 600.00
Cat 3B	Medie aziende (da 41 mq a 100mq di superficie)			Aumento tassa categoria 3° del 50%	
Cat 3C	Grandi aziende (oltre a 100mq di superficie),			Aumento tassa categoria 3A del 100%	
Cat 3D	Negozi discount e grandi magazzini		Si tiene conto di eventuali strutture per l'eliminazione in proprio	1'000.00	3'000.00
Cat 3E	Artigiani, garages, carrozzerie, gommisti, officine, ferramenta, laboratori di panetteria e pasticceria, macellerie, aziende edili e forestali, depositi in genere		minimo + per ogni posto di lavoro	50.00 2.00	250.00 20.00
Cat 3F	Fabbriche		minimo + per ogni posto di lavoro	200.00 5.00	600.00 50.00
CAT 4	SCUOLE, CASA ANZIANI, CLINICHE, ECC.				
Cat 4°	Scuole	1	Minimo + per allievo	100.00 1.00	300.00 10.00
Cat 4B	Casa anziani, cliniche, ecc.	2	Minimo + per posto letto	200.00 2.00	600.00 20.00
CAT 5	VARI				
Cat 5°	Aziende agricole			Gratis	
Cat 5B	Atelier artistici (pittura, scultura, ecc.)			Gratis	
Cat 5C	Feste campestri per società comunali a scopo ideale			Gratis	
Cat 5D	Attività comunali			Gratis	
Cat 5E	Feste campestri		Per manifestazione	50.00	150.00



Per la categoria 1 (Economie domestiche) la tassa è ridotta del 50% qualora il reddito cantonalmente imponibile complessivo dei membri componenti l'economia domestica soggetta alla tassa non superi il limite che il municipio stabilirà di anno in anno nell'ordinanza che fissa le tasse.

2. TASSE COMUNALI PROPORZIONALI ALLA QUANTITÀ PER ECONOMIE DOMESTICHE (ART. 29)

1. Per importanti consegne di scarti non soggetti alla tasse di competenza del CRRNB è prelevata una tassa di smaltimento in base al loro volume di consegna.
2. La tassa è prelevata a partire da un volume minimo di un metro cubo ed è dovuta per ogni successivo identica unità o sua frazione.
3. Le tasse sono definite dal Municipio tramite ordinanza, nei seguenti limiti per tipo di scarto:

VEGETALI:	minimo fr. 2.00 massimo fr. 10.00
CARTA E CARTONI:	minimo fr. 1.00 massimo fr. 10.00
INGOMBRANTI:	minimo fr. 20.00 massimo fr. 40.00
INGOMBRANTI IN LEGNO:	minimo fr. 10.00 massimo fr. 20.00
INGOMBRANTI IN FERRO:	minimo fr. 0.00 massimo fr. 5.00

3. TASSA PROPORZIONALE PER GRANDI QUANTITÀ DI RIFIUTI DA AZIENDA (ART. 30)

Tassa annuale **tra un minimo di fr. 2'000.- ed un massimo di fr. 30'000.-.**

4. TASSA PER PRESTAZIONI PARTICOLARI (ART. 31)

Tassa annuale **tra un minimo di fr. 1'000.- ed un massimo di fr. 30'000.-.**

5. TASSA PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ

1. Tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, in sacchi da 17, 35, 60, 110 litri, o braccialetti e sigilli: **secondo il tariffario CRRNB**
2. Il Comune sovvenziona questo tipo di tassa per i casi di provata necessità quali persone con problemi d'incontinenza, bambini fino al compimento dei 3 anni, forte disagio economico, tramite la distribuzione gratuita o ad un prezzo ridotto di un determinato numero d'involucri. La differenza di prezzo sarà in questo caso assunta dall'erario comunale.
3. Persone con problemi d'incontinenza **20 sacchi da 17 litri l'anno gratuiti**
Bambini fino ai 2 anni **40 sacchi da 17 litri l'anno gratuiti**
Bambini dai 2 ai 3 anni **20 sacchi da 17 litri l'anno gratuiti**
Beneficiari di prestazioni complementari o di un condono totale d'imposta nell'anno
20 sacchi da 35 litri l'anno a metà prezzo (famiglia)
15 sacchi da 17 litri l'anno a metà prezzo (persone sole)



ALLEGATO 3 – Riferimenti legislativi

Le principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti sono

A livello federale

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAI);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE).

A livello cantonale

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR).